

Repertorio n. 77215

Raccolta n. 34187--

-----Verbale di Assemblea straordinaria-----

-----di "Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale"-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue. Il giorno di giovedì sei del mese di ottobre-----

----- (6 ottobre 2022) -----

alle ore dieci e minuti zero,-----

-----in Parma (PR), via Colorno n. 63,-----

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, -----

-----è presente il signor:-----

Dott. Guido Coscia, nato a Parma (PR) il giorno 10 febbraio 1963, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre (c.f. CSC GDU 63B10 G337K);-----

comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che si è riunita in questi luogo, giorno e ora l'assemblea straordinaria in seconda convocazione (cui d'ora innanzi ci si riferisce con l'espressione "Assemblea") della Cooperativa:-----

- **"Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale"** o, in forma abbreviata, **"ZENIT SOCIALE - Società Cooperativa Sociale"**, con sede legale in Parma (PR), via Colorno n. 63, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 02719390342 (R.E.A. 261655) ed iscritta all'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n. C100455 (categoria Cooperative Sociali) (d'ora innanzi individuata anche come "Cooperativa", "ZENIT" o "Società incorporante");-----

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti-----

-----all'ordine del giorno:-----

-----«Parte straordinaria-----



1) Proposta approvazione modifiche statutarie ed, in particolare: art.1 (denominazione - sede), art.2 (durata), art.4 (oggetto sociale), art. 15 (recesso-esclusione), art. 29 (assemblee), art. 31 (consiglio di amministrazione). Modifiche di dettaglio ad altri articoli;-----

2) Proposta di fusione mediante incorporazione di "CODEAL Società Cooperativa Sociale", con sede in Parma – approvazione del progetto di fusione – delibere conseguenti e deleghe di poteri per il compimento delle azioni relative e conseguenti.-----

Parte ordinaria-----

[omissis]»-----

Il sottoscritto dott. Guido Coscia (nel corso del verbale indicato anche solo come "Presidente"), sopra generalizzato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 30 (trenta) dello Statuto sociale e dichiara - richiedendomi di darne atto nel presente verbale - che:-----

A) l'Assemblea è stata convocata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2022;-----

B) l'avviso di convocazione, datato 27 settembre 2022 (prot. ZS22_01864), è stato inviato ai Soci con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 24 (ventiquattro) dello Statuto sociale;-----

C) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti presso la sede di svolgimento dell'Assemblea i Consiglieri Francesca Corotti, Davide Cortesi e Giancarlo Anghinolfi;-----

D) per il Collegio Sindacale è presente presso la sede di svolgimento dell'Assemblea il Sindaco effettivo Mattia Campanini;-----

E) intervengono, mediante un sistema di audio-video conferenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 (ventinove) dello Statuto sociale, il Consigliere Luca Sensini e il Sindaco effettivo Massimo Capelli;-----

F) hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Paolo Dalla Bella e Filippo De Luca e il Sindaco effettivo Fabrizio Pezzuto;-----

G) intervengono, in proprio e per delega, numero 9 (nove) Soci dei complessivi numero 14 (quattordici) Soci ordinari e numero 1 (uno) dei complessivi numero 2 (due) Soci Sovventori regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, come consta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";-----

H) l'Assemblea prevista per il giorno 5 ottobre 2022 in prima convocazione è andata deserta;- il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto sociale e/o dalla Legge) è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio verbalizzante.-----

Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria «1) Proposta approvazione modifiche statutarie ed, in particolare: art.1 (denominazione - sede), art.2 (durata), art.4 (oggetto sociale), art. 15 (recesso-esclusione), art.29 (assemblee), art. 31 (consiglio di amministrazione)- Modifiche di dettaglio ad altri articoli;»

e rende noto che occorre adeguare lo Statuto sociale di ZENIT alla normativa in materia di riforma del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.-----

Il Presidente propone di introdurre alcune modifiche all'articolo relativo all'oggetto sociale, oltre che modifiche "minori", per la cui completa illustrazione si fa rinvio al testo allegato al Progetto depositato e messo a disposizione dei Soci nei termini di legge.-----

Il Presidente rende noto che sono previste, in particolare, le seguenti principali modifiche:-----

- all'articolo 1 (uno) mediante l'introduzione del riferimento al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- all'articolo 2 (due) mediante la previsione che la Cooperativa può essere sciolta anticipata-



mente con deliberazione dell'assemblea dei Soci;-----

- all'articolo 4 (quattro) mediante l'ampliamento dell'oggetto sociale prevedendo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;-----

- all'articolo 15 (quindici) mediante l'introduzione del diritto di «ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido» per la liquidazione del socio receduto od escluso;-----

- all'articolo 25 (venticinque) mediante l'introduzione dell'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei Soci del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;-----

- all'articolo 29 (ventinove) mediante la previsione che il Socio che ha sottoscritto meno di euro 20.000,00 (ventimila/00) di capitale sociale ha diritto a un voto in assemblea;-----

- all'articolo 31 (trentuno) mediante la previsione - tra i compiti del Consiglio di Amministrazione - della redazione del bilancio sociale.-----

Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunché.-----

Il Presidente pone ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----M O Z I O N E:-----

"L'Assemblea straordinaria di Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale, udita la relazione e la proposta del Presidente,-----

-----d e l i b e r a:-----

1) di conformare lo Statuto sociale di ZENIT alla normativa in materia di riforma del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;-----


2) di approvare le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto: Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 15, Art. 25, Art. 29 e Art. 31;-----

3) di adottare un "nuovo" Statuto, in sostituzione di quello vigente, comprensivo di tutte le modifiche sopra indicate e di modifiche "minori" di coordinamento e di eliminazione di refusi, quale consta dal documento che si allega al presente verbale con lettera "B".-----

-----Detta mozione,-----
proposta dal Presidente, viene messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità dai Soci presenti rappresentati complessivamente n. 18 (diciotto) voti attribuiti ai Soci su totali n. 28 voti ai sensi dell'articolo 29 (ventinove) dello Statuto sociale.-----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria «2) Proposta di fusione mediante incorporazione di "CODEAL Società Cooperativa Sociale", con sede in Parma – approvazione del progetto di fusione – delibere conseguenti e deleghe di poteri per il compimento delle azioni relative e conseguenti.» e rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa del 30 giugno 2022 ha approvato il progetto di fusione (nel seguito il "Progetto", quale consta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "C") nella incorporante ZENIT della incorporanda "CODEAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale in Parma (PR), via Colorno n. 63, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 01193370077 (R.E.A. 263436) iscritta all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. C104134 (categoria Cooperative Sociali) (d'ora innanzi individuata anche come "CODEAL" o "Società incorporanda").-----

Il Presidente, dopo avere ricordato che il Progetto è stato iscritto il 20 luglio 2022 presso il Registro Imprese di Parma, comunica ai presenti che la fusione di CODEAL in ZENIT (in seguito congiuntamente denominate anche "Cooperative partecipanti alla fusione") coinvolge due Cooperative sociali operanti nello stesso territorio con attività complementari fra loro e ha



come obiettivo quello di «favorire lo sviluppo territoriale e l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte delle due cooperative a vantaggio e beneficio delle imprese socie, attraverso l'integrazione e il rafforzamento delle proprie reti commerciali, la condivisione degli stakeholder e l'integrazione delle principali funzioni e, in particolare, attraverso la trasmissione delle competenze amministrative, manageriali e organizzative sviluppate dalle due cooperative in ragione delle esperienze maturate in diversi contesti di mercato e aree territoriali, così da favorire e supportare la crescita supportata da una maggiore e più significativa patrimonializzazione, in grado di fornire alle imprese socie un più adeguato supporto imprenditoriale in questo contesto storico caratterizzato da una continua evoluzione dei servizi e del welfare, interessato da profondi mutamenti di carattere socio-economico e, non di meno, interessato dagli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19», come dettagliatamente descritto nell'allegato Progetto e nella Relazione degli amministratori di ZENIT redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* cod. civ., che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".-----

Il Presidente rende inoltre noto che, sulla base degli "accordi di fusione" prima d'ora condivisi tra i Consigli di Amministrazione delle Cooperative partecipanti alla fusione, è previsto l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ZENIT dall'attuale numero di 7 (sette) a 9 (nove) e la nomina di 2 "nuovi" consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione di CODEAL.-----

Il Presidente passa quindi ad illustrare agli intervenuti le seguenti principali caratteristiche della prospettata fusione di CODEAL in ZENIT:-----

- 1) nessuna delle Cooperative partecipanti alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali né è in stato di liquidazione;-----
- 2) trattandosi di Cooperative a mutualità prevalente, il rapporto di cambio è stato fissato a parità di valore nominale secondo i requisiti mutualistici di cui al D.lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e successive modifiche e integrazioni; ai Soci di CODEAL verrà pertanto assegnata una parte-

cipazione in ZENIT del valore nominale pari a quello delle azioni da ciascun socio possedute

in CODEAL stessa;-----

3) il capitale sociale di ZENIT verrà quindi aumentato di un valore pari al valore nominale del capitale sociale di CODEAL mediante l'emissione di quote di partecipazione di valore nominale pari a quello delle azioni da ciascun Socio cooperatore, sovventore e finanziatore detenute in CODEAL stessa;-----

4) in forza della delibera di assemblea dei Soci di ZENIT del 24 dicembre 2014, tutt'ora in vigore, è stato deliberato in 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) il numero minimo delle azioni che ciascun socio deve sottoscrivere, per una quota di capitale sociale minimo di euro 5.000,00 (cinquemila); poiché lo statuto di CODEAL attribuisce invece il diritto di voto ai soci che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale minimo di euro 3.000,00 (tremila/00), con la fusione viene previsto che i soci di CODEAL che abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale della Società incorporanda inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), si impegnino a sottoscrivere e versare l'importo minimo di capitale sociale per euro 2.000,00 (duemila/00), corrispondente alla differenza tra il capitale minimo richiesto per assumere la qualifica di socio di ZENIT e quanto previsto dall'attuale Statuto di CODEAL;-----

5) in considerazione del fatto che la fusione interviene tra Cooperative a mutualità prevalente ove il rapporto di cambio è stato determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle Cooperative partecipanti alla fusione (a causa della mancanza di diritti dei Soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili o comunque di diritti dei Soci correlati all'entità della partecipazione), la Relazione degli esperti ex art. 2501-*sexies* cod. civ. non è necessaria nel rispetto dei sopra citati principi;-----

6) la Società incorporante sarà retta dallo Statuto adottato dall'odierna Assemblea.-----

Il Presidente inoltre rileva che:-----



7) gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* del cod. civ. ovvero dalla data successiva che sarà indicata dell'atto di fusione;-----

8) ai fini contabili e fiscali le operazioni di CODEAL saranno in ogni caso imputate al bilancio di ZENIT, a norma dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 settembre 1986, n. 917, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà efficacia l'atto di fusione;-----

9) le partecipazioni di ZENIT, che saranno emesse per essere assegnate ai Soci di CODEAL, parteciperanno agli eventuali utili della Società incorporante con efficacia a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà efficacia la fusione;-----

10) non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci né vantaggi riservati agli amministratori delle Cooperative partecipanti alla fusione.-----

Il Presidente dà atto altresì che:-----

11) è decorso il termine di trenta giorni tra l'iscrizione del Progetto presso il Registro delle Imprese di Parma (avvenuta il 20 luglio 2022 per quanto riguarda ZENIT) e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 4, cod. civ.;-----

12) è decorso il termine di cui all'articolo 2501-*septies* cod. civ. relativo al deposito presso la sede della Cooperativa – avvenuto in data 30 giugno 2022 – del Progetto, della Relazione dell'Organo Amministrativo e dei bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi di ZENIT;-----

13) ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., la situazione patrimoniale della Cooperativa è sostituita dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e approvato dall'assemblea dei soci in data 18 maggio 2022;-----

14) la Relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501-*quinquies* cod. civ. è stata come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "D".-----

Il Presidente rende inoltre noto che, sulla base degli "accordi di fusione" prima d'ora condivisi tra i Consigli di Amministrazione delle Cooperative partecipanti alla fusione, è previsto il

rinvio al nuovo esercizio delle perdite conseguite come risultanti dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, senza pertanto richiedere ai Soci il ripianamento e la copertura delle perdite d'esercizio.-----

Il Presidente, dopo avere segnalato che non sono intervenute variazioni rilevanti agli elementi dell'attivo e del passivo della Cooperativa tra la data di deposito del Progetto presso la sede sociale e la data odierna, propone che l'Assemblea deliberi l'approvazione della fusione per incorporazione di CODEAL nella Società incorporante ZENIT.-----

Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunché.-----

Il Presidente registra a questo punto la presenza del Socio "EMC2 Onlus s.c.s. a r.l." in persona del legale rappresentante Luca Cenci e dunque la presenza di complessivi numero 10 (dieci) Soci ordinari e pone ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----M O Z I O N E:-----


"L'Assemblea straordinaria di Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale, udita la relazione e la proposta del Presidente, subordinatamente all'adozione da parte della Società incorporanda di conformi determinazioni,-----

-----*d e l i b e r a*-----

1) di dare atto che sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501-ter, comma 4, cod. civ. e 2501-septies cod. civ.;-----

2) di approvare, per le motivazioni espresse dal Presidente, il Progetto di fusione per incorporazione in ZENIT della incorporanda CODEAL le cui modalità sono state sopra dettagliatamente illustrate dal Presidente;-----

3) di aumentare il capitale sociale di ZENIT - a seguito dell'operazione di fusione - di un importo pari al valore nominale del capitale sociale di CODEAL e di attribuire ai Soci della Società incorporanda quote di partecipazione di valore nominale pari a quello delle azioni da ciascun Socio cooperatore, sovventore e finanziatore detenute in CODEAL stessa;-----



4) di stabilire che:-----

4.1 - gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis del cod. civ. ovvero dalla data successiva che sarà indicata dell'atto di fusione;-----

4.2 - ai fini contabili e fiscali le operazioni di CODEAL saranno in ogni caso imputate al bilancio di ZENIT, a norma dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 settembre 1986, n. 917, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà efficacia l'atto di fusione;-----

4.3 - le partecipazioni di ZENIT, che saranno emesse per essere assegnate ai Soci di CODEAL, parteciperanno agli eventuali utili della Società incorporante con efficacia a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà efficacia la fusione;-----

4.4 - non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci né vantaggi riservati agli amministratori delle Cooperative partecipanti alla fusione;-----

5) di incrementare il numero dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione di ZENIT da 7 (sette) a 9 (nove) e di procedere alla nomina di 2 "nuovi" consiglieri che saranno designati dal Consiglio di Amministrazione di CODEAL;-----

6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza, ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione, in via fra loro disgiunta), tutte le facoltà occorrenti per dare esecuzione alla deliberata fusione e, in particolare, per stipulare il relativo atto di fusione, per realizzare ogni voltura e trasferimento di intestazione di attività anche immobiliari, nonché per provvedere in genere a tutto quanto necessario per la completa attuazione della presente deliberazione con qualsiasi potere a tal fine necessario;-----

7) di dare mandato al legale rappresentante della Cooperativa di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o dalle competenti Autorità."-----

-----Detta mozione,-----

proposta dal Presidente, viene messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità dai Soci presenti rappresentan-
ti complessivamente n. 19 (diciannove) voti attribuiti ai Soci su totali n. 28 voti ai sensi dell'articolo 29 (ventinove) dello Statuto sociale; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore dieci e minuti quindici.-----

Il Presidente dà atto che la verbalizzazione dei restanti punti all'ordine del giorno della parte ordinaria prosegue con verbale in forma non notarile.-----

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione come sopra allegata al presente verbale.-----

Allegati:-----

“A”: foglio presenze;-----

“B”: Statuto;-----


“C”: Progetto di fusione;-----

“D”: Relazione organo amministrativo.-----

Io Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti quindici circa; consta il presente atto di sei fogli per dieci facciate e fino a questo punto della undicesima pagina.-----

F.to: Guido Coscia.-----

F.to: Carlo Maria Canali.-----



PAGINA NON UTILIZZATA



CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Presenze Assemblea 06/10/2022

ELENCO SOCI

ALLEGATO "A" AL
 N. 77215 DI REP
 E AL N. 34187 DI RACC.

DENOMINAZIONE SOCIO	VALORE NOMINALE SOTTOSCRITTO	Voti spettanti	Presente in proprio	Presente per delega
PROGES Soc.Coop.Sociale	151.000,00€	5	Corotti Francesca <i>he</i>	
COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA	10.0000,00€	1	Bosco Maria Rosaria <i>collegato</i>	
LEONE ROSSO SOC.COOP.SOCIALE	10.000,00€	1	MARQUES CESARE RAFFAELE RENATO	<i>[Signature]</i>
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	10.000,00€	1		Ilenia Ragallo
CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO SCRL	42.000,00€	3		Rizzi Massimiliano
COOP.SOCIALE BIRICCA	10.000,00€	1	Anghinolfi Giancarlo	<i>[Signature]</i>
EMC2 ONLUS S.C.S A R.L.	10.000,00€	1	LUCA CENCI	<i>[Signature]</i>
CABIRIA SOC.COOP.SOCIALE	5.000,00€	1		
LASSE SOC.COOP. SOCIALE	5.000,00€	1		
SAN GIOVANNI DI DIO SOC.COOP.SOCIALE	10.0000,00€	1		DE NITIS RAFFAELE PIO <i>collegato</i>
NUOVO FUTURO COOP.SOCIALE	10.000,00€	1		
COOP.BRUNO BUOZZI SOC.COOP. A R.L.	10.000,00€	1	SANI FEDERICA <i>collegato</i>	
GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.000,00€	1		



[Handwritten signature]

FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP.SOCIALE	10.000,00	1	Biserni Barbara <i>Collegato</i>	
Totale	303.000,00	20		

SOCI SOVVENTORI

DENOMINAZIONE SOCIO	VALORE NOMINALE SOTTOSCRITTO	Voti spettanti	Presente in proprio	Presente per delega
CONSORZIO ZENIT SOC.COOP.	260.000,00€	4	Sensini Luca <i>Collegato</i>	
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	290.000,00€	4		



Gustor

"CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituito con sede in Parma un Consorzio nazionale denominato "Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale" abbreviabile in "ZENIT SOCIALE - Società Cooperativa Sociale".

Il Consorzio è una società cooperativa per azioni di secondo grado con scopo consortile ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/1991 nonché degli artt. 27 e ss del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modiche e integrazioni e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Il Consorzio, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e altrove nel territorio nazionale, istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

In quanto consorzio di cooperative sociali costituito ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, "CONSORZIO ZENIT SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" è impresa sociale di diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".

Art. 2

Il Consorzio ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini.

Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine, nonché la presenza di nuove attività di servi-

ALLEGATO	"B4"	AL
N.	71215	DI REP
E AL N.	34187	DI RACC.



zio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.

Il Consorzio, senza fine di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione delle società socie, fornire alle stesse in via diretta e indiretta servizi, assistenza, coordinamento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione degli interventi e progetti anche attraverso forme di collaborazione fra i soci al fine di ottimizzare le risorse; sviluppare attività imprenditoriali delle associate, realizzare politiche e progetti comuni d'impresa per la fornitura e la gestione di servizi integrati e complessi.

Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle Società socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture di beni o servizi pubblici o privati, nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari, educativi ed attività connesse ed affini nonché delle attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali, ricreative e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Essa, pertanto, potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto ed assumere lavori direttamente in gestione e/o concessione ed in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente anche in associazione con altre imprese pubbliche e private o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi

dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s. m. ed i. e del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione;
2. assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti Pubblici e privati;
3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, formativi, educativi e nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc.;
4. assumere, anche in concessione, la gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;
5. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;
6. sviluppare e gestire servizi innovativi in ambito socio-assistenziale;
7. sviluppare e gestire servizi in ambito socio-educativo, didattico, culturale e ricreativo;
8. intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle società socie sia nell'ambito dei servizi socio sanitari assistenziali ed educativi, sia attività diverse connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;



9. promuovere, svolgere e coordinare iniziative atte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 legge n.381/91 attraverso la gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;
10. promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di welfare, sportive, ricreative, turistiche, culturali e di socializzazione, in particolare nei settori di attività delle cooperative associate e anche per conto di soggetti pubblici e privati;
11. svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione;
12. promuovere attività di ricerca di nuove opportunità di sviluppo e di consulenza nel campo delle attività previste dall'oggetto sociale;
13. coordinare l'attività delle associate, nell'esecuzione di lavori e servizi complessi e/o globali che richiedono il concorso di differenti specializzazioni;
14. fornire alle associate forme di assistenza e di servizio adeguate per un migliore svolgimento delle loro attività, tramite la realizzazione per conto delle stesse di servizi commerciali, di amministrazione, pianificazione e controllo, finanza, gestione del personale, ricerca e sviluppo, l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti;
15. facilitare l'accesso al credito alle società associate;
16. sviluppare politiche promozionali e commerciali per l'ampliamento dei servizi offerti e l'incremento della presenza sui territori nazionali ed esteri;
17. Interventi e prestazioni sanitarie;
18. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
19. Formazione universitaria e post-universitaria;

20. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
21. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
22. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è altresì impegnato ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Con apposito Regolamento, approvato con le modalità di cui al successivo art. 27 2° comma, saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Consorzio ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa l'esecuzione di lavori funzionali e/o connessi al raggiungimento degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non in via prevalente, né con attività diretta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli del Consorzio.

Il Consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.



Il Consorzio si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies.

Il Consorzio può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. n.385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le cooperative e loro consorzi che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del Consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da cooperative sociali ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanziatori secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione della società domanda scritta specificando:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
- d) il numero nonché il tipo di azioni che il richiedente si impegna a sottoscrivere nel rispetto dei limiti minimo e massimo di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate da-

gli organi sociali.

Alla domanda di ammissione si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del primo acconto di capitale previsto nell'art. 19 lettera a).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.

Art. 7

I soci sono obbligati:

- a) a versare le azioni sottoscritte ed il relativo sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
- b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività sociale conferendo al Consorzio i servizi ai quali si sia obbligato a norma del Regolamento



interno di cui al precedente art. 4.

Art. 8

Ferma restando la completa autonomia di ciascun socio non possono essere soci coloro che esercitano attività contrarie agli interessi sociali nei termini e nelle modalità che saranno definite da appositi regolamenti.

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 10

La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari con o senza diritto di voto ai sensi dell'art. 2526 c.c..

La deliberazione determina:

1. l'importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari;
2. i diritti patrimoniali ad esse spettanti, in conformità alle previsioni di legge;
3. i diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli stessi;
4. le regole di circolazione dei titoli;
5. l'eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto;
6. le condizioni del rimborso.

I conferimenti imputati a capitale sono iscritti in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Società o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 24 ss. del presente Statuto.

TITOLO V

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al precedente art. 5;

b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad altra procedura concorsuale o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' consentito al socio cooperatore di recedere per altri motivi con preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo dell'esatto adempimento, fino alla naturale scadenza degli appalti e/o lavori in corso assegnati e di ogni eventuale ulteriore obbligazione connessa, anche economica, nei confronti del Consorzio.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento del-



la comunicazione, può attivare le procedure previste al successivo art. 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;
- d) che nell'esecuzione dei propri conferimenti commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;
- e) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Consorzio nonché attività di concorrenza sleale ovvero di diffamazione esterna del Consorzio;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda non perseguibile il rapporto stesso;
- g) che risulti inadempiente nell'esecuzione degli appalti e/o lavori assegnati fermo restando le eventuali sanzioni e/o modalità contrattuali previste dagli appositi regolamenti.

Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2533 cod. civ..

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo art. 37.

Il Consorzio si riserva di recuperare eventuali danni arrecati dal socio.

Art. 14

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di tutti i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione e quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere regolate con le procedure previste dall'art. 37.

Art. 15

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16

I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni indicata nel precedente art. 15.


Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva ordinaria.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all'art. 22 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;



- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dalla eventuale riserva divisibile, costituita in favore dei soli soci finanziatori senza diritti di voto;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalla precedente lettera e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

- a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (euro cento);
- b) dai conferimenti dei soci finanziatori, dalle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (euro cinquecento). Le azioni di socio sovventore sono specificamente imputate al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

Art. 19

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 20

Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci con-

traggono con la medesima.

Art. 21

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Previa espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata anche parzialmente.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 37.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-



zione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - e1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - e2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto e1), aumentato fino a 2 punti;
 - e3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto e1);
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento di cui al precedente art.4, comma 4. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mu-

tualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 10.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE

Art. 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro



i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) Approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;
- 4) delibera il numero minimo di azioni che ciascun socio deve sottoscrivere;
- 5) approva il Regolamento interno di cui al precedente art.4, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 6) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art.6;
- 7) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 26

stabilito dall'apposito regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di cinque soci. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea dei Soci può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 30

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e quindici, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatari degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

I soci finanziatori possono essere eletti membri del consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso e/o

indennità di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea; In assenza di formale delibera dell'assemblea l'attività collegiale degli amministratori si intende svolta gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, cod. civ.;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- d) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, anche a mezzo fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun consigliere e sindaco effettivo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, con le medesime modalità di cui sopra, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.



Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;
- h) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
- i) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei

poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

l) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 32

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ.

Art. 33

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 34

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. Al di fuori di tali presupposti l'assemblea può nominare in via facoltativa il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli



effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato per morte, rinunzia o decadenza.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, cod.civ..

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 35

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

ART. 36

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 37

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le



parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Parma; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti:

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

Art. 39

In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;

d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

e) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore, a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;

f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea a norma del precedente art. 27.

Art. 41

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell'art. 2514 cod. civ., nei precedenti art. 17, art. 22 e art. 39, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative.

F.to: Guido Coscia.

F.to: Carlo Maria Canali.



PAGINA NON UTILIZZATA

ALLEGATO ⁴ cy AL
 N. 77215 DI REP
 E AL N. 34187 DI RACC.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di CODEAL Società Cooperativa Sociale

.....

in CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale

redatto ai sensi degli articoli 2501-ter del cod. civ.

Approvato dagli Organi Amministrativi

di CODEAL Società Cooperativa Sociale

e di

CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale



CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale

Sede legale Parma (PR) – Via Colorno n. 63

Codice Fiscale, Partita IVA 02719390342

Iscritta nel Registro delle Imprese di Parma al n. 02719390342

R.E.A. PR-261655

Iscritta all'Albo delle Società Coop a mut. prevalente di cui all'articolo 2512 cod.civ. al n.ro C100455 Cat. Coop. Sociali

* * * *

CODEAL Società Cooperativa Sociale

Sede legale Parma (PR), Via Colorno n. 63

Codice Fiscale e Partita IVA 01193370077

Iscritta nel Registro delle Imprese di Parma al n. 1193370077

R.E.A. PR-263436

Iscritta all'Albo delle Società Coop a mut. prevalente di cui all'articolo 2512 cod.civ. al n.ro C104134 Cat. Coop. Sociali

* * * *

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA'
"CODEAL Società Cooperativa Sociale"
NELLA SOCIETA'
"CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale"

Il Consiglio di Amministrazione di **CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale** (di seguito "**ZENIT SOCIALE**" o la "**Società Incorporante**") ed il Consiglio di Amministrazione di **CODEAL Società Cooperativa Sociale** (di seguito, "**CODEAL**" o la "**Società Incorporanda**") hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione (di seguito, il "**Progetto di Fusione**"), relativo alla Fusione per incorporazione di CODEAL in ZENIT SOCIALE (di seguito la "**Fusione**") ai sensi dell'art. 2501-ter e ss. C.C.

Motivazioni dell'operazione di Fusione

CONSORZIO ZENIT SOCIALE società cooperativa sociale è una società cooperativa per azioni di secondo grado con scopo consortile ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/1991 retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini.

CODEAL società cooperativa sociale è una società cooperativa per azioni costituita a norma dell'art. 8 della Legge 381/1991 retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini.

Entrambe le società si propongono di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.

Zenit Sociale e Codeal si propongono di fornire alle migliori condizioni alle Società socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture di beni o servizi pubblici o privati, nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari, educativi ed attività connesse ed affini nonché delle attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali, ricreative e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Progetto di fusione per incorporazione di CODEAL Società Cooperativa Sociale In CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale

Pagina 2 di 20

Zenit Sociale e Codeal intendono procedere alla fusione per incorporazione di Codeal Società Cooperativa Sociale in Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale, in quanto l'operazione in progetto è determinata da **valide ragioni economiche e sociali** che traggono origine da quanto di seguito riportato.

Il progetto di unificazione nasce con l'obiettivo di favorire lo sviluppo territoriale e l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte delle due cooperative a vantaggio e beneficio delle imprese socie, attraverso l'integrazione e il rafforzamento delle proprie reti commerciali, la condivisione degli stakeholder e l'integrazione delle principali funzioni e, in particolare, attraverso la trasmissione delle competenze amministrative, manageriali e organizzative sviluppate dalle due cooperative in ragione delle esperienze maturate in diversi contesti di mercato e aree territoriali, così da favorire e supportare la crescita supportata da un maggiore e più significativa patrimonializzazione, in grado di fornire alle imprese socie un più adeguato supporto imprenditoriale in questo contesto storico caratterizzato da una continua evoluzione dei servizi e del welfare, interessato da profondi mutamenti di carattere socio-economico e, non di meno, interessato dagli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di rafforzamento e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante e condiviso con la governance della Società Incorporanda, con l'obiettivo di perseguire una razionalizzazione dei costi di struttura.

Alle predette finalità conseguenti all'operazione di fusione, si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica entità in luogo delle due attuali.

Il progetto, infine, si propone di rafforzare la competitività delle cooperative che parteciperanno alla fusione a vantaggio delle imprese socie mediante una razionalizzazione organizzativa con l'obiettivo di dare vita ad una cooperativa di dimensioni maggiori, più solida e patrimonializzata ed in grado di affrontare i futuri scenari, conseguendo economie di scala derivanti dalla gestione unificata delle attività.

L'operazione consentirà inoltre alla Società Incorporante di integrare i propri requisiti professionali con quelli della Società Incorporanda, estendendo i propri.

Nell'ambito dell'operazione di fusione, è previsto che i regolamenti di seguito elencati ed attualmente adottati dalla società ZENIT SOCIALE saranno mantenuti in vigore anche dopo il completamento dell'operazione di incorporazione

- *Regolamento Interno per l'assegnazione e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture alle Imprese associate*
- Regolamento dei Ristorni;
- Regolamento Soci Sovventori.

I regolamenti attualmente adottati da CODEAL (*Regolamento Interno per l'assegnazione e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture alle Imprese associate e Regolamento dei Ristorni*) decadranno a seguito dell'operazione di fusione.

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dai rispettivi Organi Amministrativi delle due società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti.

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società cooperativa sociale, con sede legale in Parma, Via Colorno n. 63, iscritta al Registro Imprese di Parma al n. 02719390342 e all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. C100455 (categoria Cooperative Sociali), avente codice fiscale n. 02719390342, P. Iva 02719390342, N° REA di Parma 261655.

La Cooperativa **CONSORZIO ZENIT SOCIALE** persegue i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini.

Scopo di ZENIT SOCIALE è favorire lo sviluppo e la promozione delle società socie, fornire alle stesse in via diretta e indiretta servizi, assistenza, coordinamento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione degli interventi e progetti anche attraverso forme di collaborazione fra i soci al fine di ottimizzare le risorse; sviluppare attività imprenditoriali delle associate, realizzare politiche e progetti comuni d'impresa per la fornitura e la gestione di servizi integrati e complessi.

Consorzio Zenit Sociale come anticipato in premessa si propone di fornire alle migliori condizioni alle Società socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture di beni o servizi pubblici o privati, nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari, educativi ed attività connesse ed affini nonché delle attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali, ricreative e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

ZENIT SOCIALE può stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto ed assumere lavori direttamente in gestione e/o concessione ed in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente anche in associazione con altre imprese pubbliche e private o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. *assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione;*
2. *assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti Pubblici e privati;*
3. *assumere la fornitura di servizi socio-culturali, formativi, educativi e nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc.;*
4. *assumere, anche in concessione, la gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;*
5. *rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;*
6. *sviluppare e gestire servizi innovativi in ambito socioassistenziale;*
7. *sviluppare e gestire servizi in ambito socioeducativo, didattico, culturale e ricreativo;*
8. *intraprendere qualunque attività atto a procurare lavoro, servizi e forniture alle società socie sia nell'ambito dei servizi socio sanitari assistenziali ed educativi, sia attività diverse connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;*
9. *promuovere, svolgere e coordinare iniziative atte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 legge n.381/91 attraverso la gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;*
10. *promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di welfare, sportive, ricreative, turistiche, culturali e di socializzazione, in particolare nei settori di attività delle cooperative associate e anche per conto di soggetti pubblici e privati;*
11. *svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione;*
12. *promuovere attività di ricerca di nuove opportunità di sviluppo e di consulenza nel campo delle attività previste dall'oggetto sociale;*
13. *coordinare l'attività delle associate, nell'esecuzione di lavori e servizi complessi e/o globali che richiedono*

il concorso di differenti specializzazioni;

14. fornire alle associate forme di assistenza e di servizio adeguate per un migliore svolgimento delle loro attività, tramite la realizzazione per conto delle stesse di servizi commerciali, di amministrazione, pianificazione e controllo, finanza, gestione del personale, ricerca e sviluppo, l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti;

15. facilitare l'accesso al credito alle società associate;

16. sviluppare politiche promozionali e commerciali per l'ampliamento dei servizi offerti e l'incremento della presenza sui territori nazionali ed esteri.

1.2 Società Incorporanda

CODEAL Società Cooperativa Sociale, con sede in Parma (PR), via Colorno n. 63, iscritta nel Registro delle Imprese di Parma al n. 01193370077 e all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. C104134 (categoria Cooperative Sociali), avente codice fiscale n. 01193370077, P. Iva 01193370077, N° REA PR-263436.

La Società Incorporanda non possiede, né direttamente, né indirettamente partecipazioni nella Società Incorporante.

CODEAL è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini. Scopo di CODEAL è favorire lo sviluppo e la promozione delle società socie, fornire alle stesse in via diretta e indiretta servizi, assistenza, coordinamento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione degli interventi e progetti anche attraverso forme di collaborazione fra i soci al fine di ottimizzare le risorse; sviluppare attività imprenditoriali delle associate, realizzare politiche e progetti comuni d'impresa per la fornitura e la gestione di servizi integrati e complessi.

CODEAL come anticipato in premessa si propone di fornire alle migliori condizioni alle Società socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture di beni o servizi pubblici o privati, nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio-sanitari, educativi ed attività connesse ed affini nonché delle attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali, ricreative e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

CODEAL può stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto ed assumere lavori direttamente in gestione e/o concessione ed in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente anche in associazione con altre imprese pubbliche e private o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. *assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione;*
2. *assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti Pubblici e privati;*
3. *assumere la fornitura di servizi socio-culturali, formativi, educativi e nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc.;*
4. *assumere, anche in concessione, la gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;*
5. *rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;*
6. *sviluppare e gestire servizi innovativi in ambito socio-assistenziale;*
7. *sviluppare e gestire servizi in ambito socio-educativo;*
8. *intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle società socie sia nell'ambito dei servizi socio sanitari assistenziali ed educativi, sia attività diverse connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;*
9. *promuovere, svolgere e coordinare iniziative atte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 legge n.381/91 attraverso la gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;*
10. *promuovere attività di ricerca di nuove opportunità di sviluppo e di consulenza nel campo delle attività previste dall'oggetto sociale*
11. *coordinare l'attività delle associate, nell'esecuzione di lavori e servizi complessi e/o globali che richiedono il concorso di differenti specializzazioni;*
12. *fornire alle associate forme di assistenza e di servizio adeguate per un migliore svolgimento delle loro attività, tramite la realizzazione per conto delle stesse di servizi commerciali, di amministrazione, pianificazione e controllo, finanzia, gestione del personale, ricerca e sviluppo, l'organizzazione e la gestione di*

studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti;

13. facilitare l'accesso al credito alle società associate.

2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

Allo Statuto della società Incorporante ZENIT SOCIALE verranno apportate, prima dell'approvazione del progetto di fusione, alcune modifiche che permetteranno di adeguare l'attuale statuto recependo anche le recenti modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 112/2017 (c.d. riforma del terzo settore).

Le modifiche che interesseranno l'attuale statuto della società Incorporante sono le seguenti, precisando che il nuovo testo dello statuto sociale dell'incorporante ZENIT SOCIALE viene allegato al presente Progetto di Fusione (Allegato A) unitamente allo statuto della società ZENIT SOCIALE attualmente in vigore (Allegato B). Il nuovo Statuto prevede un aggiornamento in ragione dell'adeguamento a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Riforma del Terzo Settore introdotta dal D.Lgs 112/2017, ed in particolare l'aggiornamento di alcuni articoli di seguito evidenziati mediante sottolineatura.

- **Art. 1**

È costituito con sede in Parma un Consorzio nazionale denominato "Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale" abbreviabile in "ZENIT SOCIALE – Società Cooperativa Sociale".

Il Consorzio è una società cooperativa per azioni di secondo grado con scopo consortile ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/1991 nonché degli artt. 27 e ss del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Il Consorzio, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e altrove nel territorio nazionale, istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

In quanto consorzio di cooperative sociali costituito ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, "CONSORZIO ZENIT SOCIALE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" è impresa sociale di diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".

- **Art. 2**

Il Consorzio ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge

- **Art. 4**

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s. m. ed i. e del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. *assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione;*
2. *assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti Pubblici e privati;*
3. *assumere la fornitura di servizi socio-culturali, formativi, educativi e nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc.;*
4. *assumere, anche in concessione, la gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;*
5. *rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;*
6. *sviluppare e gestire servizi innovativi in ambito socio-assistenziale;*
7. *sviluppare e gestire servizi in ambito socio-educativo, didattico, culturale e ricreativo;*
8. *intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle società socie sia nell'ambito dei servizi socio sanitari assistenziali ed educativi, sia attività diverse connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;*
9. *promuovere, svolgere e coordinare iniziative atte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 legge n.381/91 attraverso la gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;*

10. *promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di welfare, sportive, ricreative, turistiche, culturali e di socializzazione, in particolare nei settori di attività delle cooperative associate e anche per conto di soggetti pubblici e privati;*
11. *svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione;*
12. *promuovere attività di ricerca di nuove opportunità di sviluppo e di consulenza nel campo delle attività previste dall'oggetto sociale;*
13. *coordinare l'attività delle associate, nell'esecuzione di lavori e servizi complessi e/o globali che richiedono il concorso di differenti specializzazioni;*
14. *fornire alle associate forme di assistenza e di servizio adeguate per un migliore svolgimento delle loro attività, tramite la realizzazione per conto delle stesse di servizi commerciali, di amministrazione, pianificazione e controllo, finanza, gestione del personale, ricerca e sviluppo, l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti;*
15. *facilitare l'accesso al credito alle società associate;*
16. *sviluppare politiche promozionali e commerciali per l'ampliamento dei servizi offerti e l'incremento della presenza sui territori nazionali ed esteri;*
17. *Interventi e prestazioni sanitarie;*
18. *Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
19. *Formazione universitaria e post-universitaria;*
20. *Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
21. *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato; e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
22. *Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.*

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è altresì impegnato ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Con apposito Regolamento, approvato con le modalità di cui al successivo art. 27 2° comma, saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Consorzio ed i soci, con particolare

riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa l'esecuzione di lavori funzionali e/o connessi al raggiungimento degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non in via prevalente, né con attività diretta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli del Consorzio.

Il Consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il Consorzio si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies.

Il Consorzio può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. n.385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

• **Art. 15**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

• **Art. 25**

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta

giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;
- 4) delibera il numero minimo di azioni che ciascun socio deve sottoscrivere;
- 5) approva il Regolamento interno di cui al precedente art.4, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 6) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art.6;
- 7) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

• **Art. 29**

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ai seguenti voti:

- a) un voto se il capitale sociale sottoscritto è inferiore o pari ad euro ventimila/00 (ventimila/00)
- b) due voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro ventimila/00 (20.000,00) e inferiore o pari ad euro quarantamila/00 (40.000,00);
- c) tre voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro quarantamila/00 (40.000,00) e inferiore o pari ad euro centomila/00 (100.000,00);

d) quattro voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro centomila/00 (100.000,00) e inferiore o uguale ad euro centocinquantamila/00 (150.000,00); ;

e) cinque voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro centocinquantamila/00 (150.000,00).

Ciascun socio finanziatore avrà diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di cinque soci. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea dei Soci può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

• Art. 31

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e quindici, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatarî degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

I soci finanziatori possono essere eletti membri del consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso e/o indennità di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea; In assenza di formale delibera dell'assemblea l'attività collegiale degli amministratori si intende svolta gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, cod. civ.;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- d) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, anche a mezzo fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun consigliere e sindaco effettivo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, con le medesime modalità di cui sopra, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c) redigere il bilancio sociale;

d) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire, appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;*
- h) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;*
- i) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;*
- l) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2;*
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.*

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

Le società partecipanti alla fusione sono società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, iscritte all'Albo Nazionale delle società cooperative a norma dell'articolo 2512 del c.c., sezione cooperative a mutualità prevalente, con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente.

Tutte le riserve delle due cooperative partecipanti all'operazione di fusione sono state costituite nel rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del D.LGS. C.P.S. n.1577/1947, nonché, in relazione agli anni successivi al 2003, nell'osservanza delle nuove previsioni dettate dall'articolo 2514 del C.C., e non esistono riserve divisibili in qualunque forma.

In considerazione di ciò, il rapporto di cambio viene fissato "alla pari", senza alcun conguaglio in denaro.

Il capitale sociale dell'incorporante ZENIT SOCIALE verrà aumentato di un importo pari alla somma del capitale sociale dell'incorporanda CODEAL e a ciascun socio dell'incorporanda verrà assegnata una quota di capitale sociale dell'incorporante per un valore nominale corrispondente a quella della partecipazione sociale attualmente detenuta nell'incorporanda.

In ragione della delibera di assemblea dei Soci di Zenit Sociale del 24 dicembre 2014 tutt'ora in vigore era stato deliberato in 50 azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) il numero minimo delle azioni che ciascun socio deve sottoscrivere, per una quota di capitale sociale minimo di euro 5.000,00 (cinquemila).

Siccome lo statuto di CODEAL attribuisce invece il diritto di voto ai soci che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale minimo di euro 3.000,00 (tremila/00), il presente Progetto di Fusione prevede che i soci di CODEAL che abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale della società Incorporanda inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), si impegnino a sottoscrivere e versare l'importo minimo di

capitale sociale per euro 2.000,00 (duemila/00), corrispondente alla differenza tra il capitale minimo richiesto per assumere la qualifica di socio di ZENIT SOCIALE e quello previsto dall'attuale Statuto dell'Incorporanda CODEAL.

~~In ragione della delibera di assemblea dei Soci di Zenit Sociale del 24 dicembre 2014 tutt'ora in vigore, il diritto di voto nella società Incorporante compete ai soci che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00).~~

~~Siccome lo statuto di CODEAL attribuisce invece il diritto di voto ai soci che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale minimo di euro 3.000,00 (tremila/00), il presente Progetto di Fusione prevede che i soci di CODEAL che abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale della società Incorporanda inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), si impegnino a sottoscrivere e versare l'importo minimo di capitale sociale per euro 2.000,00 (duemila/00), corrispondente alla differenza tra il capitale minimo richiesto per assumere la qualifica di socio di ZENIT SOCIALE e quello previsto dall'attuale Statuto dell'Incorporanda CODEAL.~~

Si precisa inoltre che come confermato dalla Massima L.F. 2 del 2009 del Consiglio Notarile del Triveneto secondo la quale *"nel caso di fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte (a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione), non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c. In tal caso, infatti, il rapporto di cambio deve essere determinato alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta"* non si ritiene pertanto necessario procedere alla redazione della relazione degli esperti ex art.2501 sexies c.c..

La situazione patrimoniale di riferimento, di cui all'art. 2501 quater del Codice Civile è rappresentata, per le Società Partecipanti alla Fusione, dai bilanci dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, approvati, rispettivamente dalle Assemblee dei Soci nei termini di legge e di statuto (Bilancio di ZENIT SOCIALE approvato in data 18 maggio 2022 e bilancio di CODEAL approvato in data 30 maggio 2022) entrambi quindi approvati prima della delibera d'approvazione del presente progetto di fusione da parte degli Organi Societari competenti.

Il Patrimonio Netto della società Incorporante ZENIT SOCIALE alla data del 31 dicembre 2021 è così composto:

Totale Capitale sociale	873.000,00
Varie altre riserve	10.608,00
Utili (perdite) portati a nuovo	135.594,00
Utile (perdita) dell'esercizio	77.616,00

Progetto di fusione per incorporazione di CODEAL Società Cooperativa Sociale in CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale

Pagina 18 di 20

Totale patrimonio netto	670.398,00
--------------------------------	-------------------

Il Patrimonio Netto della società Incorporanda CODEAL alla data del 31 dicembre 2021 è così composto:

Totale Capitale sociale	72.000,00
Riserva legale	18.492,00
Altre riserve	41.299,00
Utile (perdita) dell'esercizio	12.955,00
Totale patrimonio netto	118.836,00

Gli Organi Amministrativi delle due società partecipanti alla Fusione, con l'approvazione del presente Progetto di Fusione, intendono confermare il rinvio a nuovo esercizio delle perdite conseguite come risultanti dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, senza pertanto richiedere ai soci il ripianamento e la copertura delle perdite d'esercizio.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Nella società incorporante il capitale sociale delle imprese socie sarà suddiviso in azioni del valore nominale ciascuna di euro 100,00 (cento/00).

Per i Soci Sovventori e Soci Finanziatori il capitale sociale sarà suddiviso in azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

5. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Pur nel rispetto dei vincoli statutari imposti, l'eventuale partecipazione agli utili decorrerà dal primo giorno dell'esercizio nel quale si produrranno gli effetti reali, giuridici e fiscali della fusione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo, tuttavia, come consentito dal terzo comma dello stesso articolo, le operazioni della Società Incorporanda saranno in ogni caso imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a norma dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 settembre 1986; n. 917, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà efficacia l'atto di fusione.

La Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma del Codice Civile, a decorrere dalla data di efficacia subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata, annullandone per converso il patrimonio sociale e la

corrispondente partecipazione detenuta nella Società Incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del Capitale Sociale.

A partire dalla data di efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della Società Incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure o deleghe rilasciate in precedenza.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Salvo quanto specificamente previsto dallo statuto dell'incorporante per i Soci Finanziatori e i Soci Sovventori, non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

In coincidenza della prospettata Fusione o a seguito della stessa, non è previsto alcun vantaggio a favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione. Relativamente all'organo amministrativo si evidenzia che, alla data di efficacia giuridica della fusione, il Consiglio di Amministrazione dell'incorporante ZENIT SOCIALE verrà integrato, fino alla sua naturale scadenza, con numero 2 (due) Consiglieri indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporanda CODEAL.

9. ALTRE INFORMAZIONI

Alla società Incorporante, unitamente agli altri beni e diritti, saranno trasferiti anche tutti gli eventuali beni mobili che saranno individuati al momento in cui sarà stipulato l'atto di fusione. Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla società incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti di qualunque specie, se esistenti. Si intenderanno trasferiti alla società Incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura della Società Incorporanda, sia anteriori sia posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo e volendosi espressamente dalle parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi alla Società Incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione. L'atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della società Incorporante, tutte le volture di qualsiasi genere presso ogni Ufficio pubblico e privato.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al Progetto di Fusione così come allo Statuto della Incorporante in allegato, quali consentiti dalla normativa o, eventualmente, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del Registro delle Imprese.

Per effetto dell'atto di fusione decadranno tutti i mandati conferiti dalla Società Incorporanda CODEAL società cooperativa sociale.

Agli atti che verranno rogati si applicheranno tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

10. DEPOSITI E PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTI

Il Progetto di Fusione con i relativi documenti allegati verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Parma ove hanno sede le società partecipanti, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile sono inoltre depositati nei termini di legge presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione i seguenti documenti:

- a) il presente Progetto di Fusione con i relativi allegati;
- b) i bilanci degli ultimi tre esercizi della Società Incorporante e della Società Incorporanda con le relative relazioni.

Allegato A - Statuto della società incorporante "CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" che verrà sottoposto ad approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

Allegato B - Statuto della società incorporante "CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" attualmente in vigore.

Per ZENIT SOCIALE soc.coop. sociale

Per CODEAL soc.coop.sociale

Per il Consiglio di Amministrazione

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Presidente

f.to Guido Coscia

f.to Cesare Marques

"CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituito con sede in Parma un Consorzio nazionale denominato "Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale" abbreviabile in "ZENIT SOCIALE - Società Cooperativa Sociale".

Il Consorzio è una società cooperativa per azioni di secondo grado con scopo consortile ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/1991 nonché degli artt. 27 e ss del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.-

Il Consorzio, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e altrove nel territorio nazionale, istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

In quanto consorzio di cooperative sociali costituito ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, "CONSORZIO ZENIT SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" è impresa sociale di diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".

Art. 2

Il Consorzio ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini.

Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.



Il Consorzio, senza fine di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione delle società socie, fornire alle stesse in via diretta e indiretta servizi, assistenza, coordinamento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione degli interventi e progetti anche attraverso forme di collaborazione fra i soci al fine di ottimizzare le risorse; sviluppare attività imprenditoriali delle associate, realizzare politiche e progetti comuni d'impresa per la fornitura e la gestione di servizi integrati e complessi.

Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle Società socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture di beni o servizi pubblici o privati, nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari, educativi ed attività connesse ed affini nonché delle attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali, ricreative e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Essa, pertanto, potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto ed assumere lavori direttamente in gestione e/o concessione ed in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente anche in associazione con altre imprese pubbliche e private o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante lo svolgimento delle

attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s. m. ed i. e del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione;
2. assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti Pubblici e privati;
3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, formativi, educativi e nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc.;
4. assumere, anche in concessione, la gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;
5. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;
6. sviluppare e gestire servizi innovativi in ambito socio-assistenziale;
7. sviluppare e gestire servizi in ambito socio-educativo, didattico, culturale e ricreativo;
8. intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle società socie sia nell'ambito dei servizi socio sanitari assistenziali ed educativi, sia attività diverse connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
9. promuovere, svolgere e coordinare iniziative atte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di



cui all'articolo 4 legge n.381/91 attraverso la gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;

10. promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di welfare, sportive, ricreative, turistiche, culturali e di socializzazione, in particolare nei settori di attività delle cooperative associate e anche per conto di soggetti pubblici e privati;
11. svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione;
12. promuovere attività di ricerca di nuove opportunità di sviluppo e di consulenza nel campo delle attività previste dall'oggetto sociale;
13. coordinare l'attività delle associate, nell'esecuzione di lavori e servizi complessi e/o globali che richiedono il concorso di differenti specializzazioni;
14. fornire alle associate forme di assistenza e di servizio adeguate per un migliore svolgimento delle loro attività, tramite la realizzazione per conto delle stesse di servizi commerciali, di amministrazione, pianificazione e controllo, finanza, gestione del personale, ricerca e sviluppo, l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti;
15. facilitare l'accesso al credito alle società associate;
16. sviluppare politiche promozionali e commerciali per l'ampliamento dei servizi offerti e l'incremento della presenza sui territori nazionali ed esteri;
17. Interventi e prestazioni sanitarie;
18. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
19. Formazione universitaria e post-universitaria;
19. 20 Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

20. 21 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

21. 22 Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è altresì impegnato ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Con apposito Regolamento, approvato con le modalità di cui al successivo art. 27 2° comma, saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Consorzio ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa l'esecuzione di lavori funzionali e/o connessi al raggiungimento degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non in via prevalente, né con attività diretta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ~~adesione~~ ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli del Consorzio.

Il Consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il Consorzio si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o



all'ammodernamento aziendale.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies.

Il Consorzio può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. n.385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le cooperative e loro consorzi che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del Consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da cooperative sociali ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanziatori secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione della società domanda scritta specificando:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
- d) il numero nonché il tipo di azioni che il richiedente si impegna a sottoscrivere nel rispetto dei limiti minimo e massimo di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione si dovrà allegare copia dello sta-

tuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del primo acconto di capitale previsto nell'art. 19 lettera a).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.

Art. 7

I soci sono obbligati:

- a) a versare le azioni sottoscritte ed il relativo sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
- b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività sociale conferendo al Consorzio i servizi ai quali si sia obbligato a norma del Regolamento interno di cui al precedente art. 4.

Art. 8



Handwritten signature

Ferma restando la completa autonomia di ciascun socio non possono essere soci coloro che esercitano attività contrarie agli interessi sociali nei termini e nelle modalità che saranno definite da appositi regolamenti.

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV**STRUMENTI FINANZIARI****Art. 10**

La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari con o senza diritto di voto ai sensi dell'art. 2526 c.c..

La deliberazione determina:

1. l'importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari;
2. i diritti patrimoniali ad esse spettanti, in conformità alle previsioni di legge;
3. i diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli stessi;
4. le regole di circolazione dei titoli;
5. l'eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto;
6. le condizioni del rimborso.

I conferimenti imputati a capitale sono iscritti in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i

possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Società o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 24 ss. del presente Statuto.

TITOLO V

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al precedente art. 5;
- b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad altra procedura concorsuale o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' consentito al socio cooperatore di recedere per altri motivi con preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo dell'esatto adempimento, fino alla naturale scadenza degli appalti e/o lavori in corso assegnati e di ogni eventuale ulteriore obbligazione connessa, anche economica, nei confronti del Consorzio.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste al successivo art. 37.



Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;
- d) che nell'esecuzione dei propri conferimenti commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;
- e) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Consorzio nonché attività di concorrenza sleale ovvero di diffamazione esterna del Consorzio;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda non perseguibile il rapporto stesso;
- g) che risulti inadempiente nell'esecuzione degli appalti e/o lavori assegnati fermo restando le eventuali sanzioni e/o modalità contrattuali previste dagli appositi regolamenti.

Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori; ai sensi dell'art. 2533 cod. civ..

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo art. 37.

Il Consorzio si riserva di recuperare eventuali danni arrecati dal socio.

Art. 14

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di tutti i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione e quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere regolate con le procedure previste dall'art. 37.

Art. 15

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido deve essere eseguito ~~deve essere fatto~~ entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16

I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni indicata nel precedente art. 15.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva ordinaria.

**TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE**

Art. 17

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all'art. 22 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dalla eventuale riserva divisibile, costituita in favore



dei soli soci finanziatori senza diritti di voto;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalla precedente lettera e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

a) dai conferimenti dei soci operatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (euro cento);

b) dai conferimenti dei soci finanziatori, dalle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (euro cinquecento). Le azioni di socio sovventore sono specificamente imputate al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

Art. 19

Le azioni sottoscritte dai soci operatori potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 20

Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 21

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Previa espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata anche parzialmente.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 37.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;



- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - e1) ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - e2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto e1), aumentato fino a 2 punti;
 - e3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi operatori o soggetti diversi dai soci operatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto e1);
 - f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;
 - g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

L'erogazione del ristorno ai soci operatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento di cui al precedente art.4, comma 4. Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 10.

TITOLO VIII
ORGANI SOCIALI

Art. 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE

Art. 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma



2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) ~~1)~~ approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) Approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- ~~3)~~ procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;
- ~~4)~~ delibera il numero minimo di azioni che ciascun socio deve sottoscrivere;
- ~~5)~~ approva il Regolamento interno di cui al precedente art.4, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- ~~6)~~ delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art.6;
- ~~7)~~ delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
- ~~8)~~ delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 26

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,43

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 27

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera con le stesse modalità e le stesse maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria sia in merito all'adozione che alla modifica dei regolamenti interni.

Art. 28

Per le votazioni, si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano.

Art. 29

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ai seguenti voti:

a) un voto se il capitale sociale sottoscritto è inferiore o pari ad euro ~~diecimila (10.000,00)~~ ed inferiore o pari ad euro ~~ventimila/00 (ventimila/00)~~

b) due voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro ventimila/00 (20.000,00) e inferiore o pari ad euro quarantamila/00 (40.000,00);

c) tre voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro quarantamila/00 (40.000,00) e inferiore o pari ad euro centomila/00 (100.000,00);

d) quattro voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro centomila/00 (100.000,00) e inferiore o uguale ad euro centocinquantamila/00 (150.000,00); ;

e) cinque voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro centocinquantamila/00 (150.000,00).

Ciascun socio finanziatore avrà diritto a un numero di voti



stabilito dall'apposito regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di cinque soci. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea dei Soci può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 30

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e quindici, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatari degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

I soci finanziatori possono essere eletti membri del consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso e/o

indennità di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea; In assenza di formale delibera dell'assemblea l'attività collegiale degli amministratori si intende svolta gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Il Consiglio eleggè nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, cod. civ.;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- d) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, anche a mezzo fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun consigliere e sindaco effettivo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, con le medesime modalità di cui sopra, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.



Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;
- h) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
- i) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei

poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

l+) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2;

m+) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 32

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ.

Art. 33

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 34

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. Al di fuori di tali presupposti l'assemblea può nominare in via facoltativa il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli



Carlo

effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato per morte, rinuncia o decadenza.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, cod.civ..

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 35

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

ART. 36

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 37

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le



parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Parma; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

Art. 39

In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;

d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

e) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;

f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea a norma del precedente art. 27.

Art. 41

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell'art. 2514 cod. civ., nei precedenti art. 17, art. 22 e art. 39, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative.

F.to: ~~Michela Belondi.~~


F.to: ~~Antonio Costantino.~~

F.to: ~~Carlo Maria Canali.~~

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto





"CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituito con sede in Parma un Consorzio nazionale denominato "Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale" abbreviabile in "ZENIT SOCIALE - Società Cooperativa Sociale".

Il Consorzio è una società cooperativa per azioni di secondo grado con scopo consortile ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/1991 nonché degli artt. 27 e ss del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consorzio, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e altrove nel territorio nazionale, istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2

Il Consorzio ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO II


SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini.

Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.

Il Consorzio, senza fine di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione delle società socie, fornire alle stesse in via diretta e indiretta servizi, assistenza, coordinamento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione degli interventi e progetti anche attraverso forme di collaborazione fra i soci al fine di ottimizzare le risorse; sviluppare



attività imprenditoriali delle associate, realizzare politiche e progetti comuni d'impresa per la fornitura e la gestione di servizi integrati e complessi.

Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle Società socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture di beni o servizi pubblici o privati, nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari, educativi ed attività connesse ed affini nonché delle attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali, ricreative e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Essa, pertanto, potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto ed assumere lavori direttamente in gestione e/o concessione ed in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente anche in associazione con altre imprese pubbliche e private o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disa-

- bili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione;
2. assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti Pubblici e privati;
 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, formativi, educativi e nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc.;
 4. assumere, anche in concessione, la gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;
 5. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;
 6. sviluppare e gestire servizi innovativi in ambito socio-assistenziale;
 7. sviluppare e gestire servizi in ambito socio-educativo, didattico, culturale e ricreativo;
 8. intraprendere qualunque attività atto a procurare lavoro, servizi e forniture alle società socie sia nell'ambito dei servizi socio sanitari assistenziali ed educativi, sia attività diverse connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 9. promuovere, svolgere e coordinare iniziative atte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 legge n.381/91 attraverso la gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;
 10. promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di welfare, sportive, ricreative, turistiche, culturali e di socializzazione, in particolare nei settori di attività delle cooperative associate e anche per conto di soggetti pubblici e privati;



11. svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione;
12. promuovere attività di ricerca di nuove opportunità di sviluppo e di consulenza nel campo delle attività previste dall'oggetto sociale;
13. coordinare l'attività delle associate, nell'esecuzione di lavori e servizi complessi e/o globali che richiedono il concorso di differenti specializzazioni;
14. fornire alle associate forme di assistenza e di servizio adeguate per un migliore svolgimento delle loro attività, tramite la realizzazione per conto delle stesse di servizi commerciali, di amministrazione, pianificazione e controllo, finanza, gestione del personale, ricerca e sviluppo, l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti;
15. facilitare l'accesso al credito alle società associate;
16. sviluppare politiche promozionali e commerciali per l'ampliamento dei servizi offerti e l'incremento della presenza sui territori nazionali ed esteri.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è altresì impegnato ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Con apposito Regolamento, approvato con le modalità di cui al successivo art. 27 2° comma, saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Consorzio ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli

atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa l'esecuzione di lavori funzionali e/o connessi al raggiungimento degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non in via prevalente, né con attività diretta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli del Consorzio.

Il Consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il Consorzio si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies.

Il Consorzio può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. n.385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le cooperative e loro consorzi che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del Consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da cooperative sociali ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanziari secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.



Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione della società domanda scritta specificando:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
- d) il numero nonché il tipo di azioni che il richiedente si impegna a sottoscrivere nel rispetto dei limiti minimo e massimo di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diverrà operativa e sarà annotata sul libro

soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del primo acconto di capitale previsto nell'art. 19 lettera a).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.

Art. 7.

I soci sono obbligati:

- a) a versare le azioni sottoscritte ed il relativo sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
- b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività sociale conferendo al Consorzio i servizi ai quali si sia obbligato a norma del Regolamento interno di cui al precedente art. 4.

Art. 8

Ferma restando la completa autonomia di ciascun socio non possono essere soci coloro che esercitano attività contrarie agli interessi sociali nei termini e nelle modalità che saranno definite da appositi regolamenti.

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 10

La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari con o senza diritto di voto ai sensi dell'art. 2526 c.c..



La deliberazione determina:

1. l'importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari;
2. i diritti patrimoniali ad esse spettanti, in conformità alle previsioni di legge;
3. i diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli stessi;
4. le regole di circolazione dei titoli;
5. l'eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto;
6. le condizioni del rimborso.

I conferimenti imputati a capitale sono iscritti in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Società o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 24 ss. del presente Statuto.

TITOLO V

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al precedente art. 5;

b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad altra procedura concorsuale o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' consentito al socio cooperatore di recedere per altri motivi con preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo dell'esatto adempimento, fino alla naturale scadenza degli appalti e/o lavori in corso assegnati e di ogni eventuale ulteriore obbligazione connessa, anche economica, nei confronti del Consorzio.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste al successivo art. 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);


b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;

d) che nell'esecuzione dei propri conferimenti commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;

e) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Consorzio nonché attività di concorrenza sleale ovvero di diffamazione esterna del Consorzio;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità



renda non proseguibile il rapporto stesso;

g) che risulti inadempiente nell'esecuzione degli appalti e/o lavori assegnati fermo restando le eventuali sanzioni e/o modalità contrattuali previste dagli appositi regolamenti.

Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2533 cod. civ..

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo art. 37.

Il Consorzio si riserva di recuperare eventuali danni arrecati dal socio.

Art. 14

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di tutti i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione e quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere regolate con le procedure previste dall'art. 37.

Art. 15

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16

I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere il rimborso,

entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni indicata nel precedente art. 15.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva ordinaria.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all'art. 22 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dalla eventuale riserva divisibile, costituita in favore dei soli soci finanziatori senza diritti di voto;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalla precedente lettera e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

- a) dai conferimenti dei soci operatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (euro cento);
- b) dai conferimenti dei soci finanziatori, dalle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (euro cinquecento). Le azioni di socio sovventore sono specificamente imputate al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

Art. 19

Le azioni sottoscritte dai soci operatori potranno essere



versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 20

Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 21

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Previa espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata anche parzialmente.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 37.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - e1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - e2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto e1), aumentato fino a 2 punti;
 - e3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto e1);
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei



commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento di cui al precedente art.4, comma 4. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 10.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE

Art. 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di

strumenti finanziari privi del diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;
- 3) delibera il numero minimo di azioni che ciascun socio deve sottoscrivere;
- 4) approva il Regolamento interno di cui al precedente art.4, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli



altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

5) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art.6;

6) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;

7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 26

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 27

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera con le stesse modalità e le stesse maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria sia in merito all'adozione che alla modifica dei regolamenti interni.

Art. 28

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano.

Art. 29

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ai seguenti voti:

a) un voto se il capitale sociale sottoscritto è pari ad euro diecimila (10.000,00) ed inferiore o pari ad euro ventimila/00 (ventimila/00)

- b) due voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro ventimila/00 (20.000,00) e inferiore o pari ad euro quarantamila/00 (40.000,00);
- c) tre voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro quarantamila/00 (40.000,00) e inferiore o pari ad euro centomila/00 (100.000,00);
- d) quattro voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro centomila/00 (100.000,00) e inferiore o uguale ad euro centocinquamila/00 (150.000,00); ;
- e) cinque voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro centocinquamila/00 (150.000,00).

Ciascun socio finanziatore avrà diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di cinque soci. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea dei Soci può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 30

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Art. 31**

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e quindici, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatari degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

I soci finanziatori possono essere eletti membri del consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso e/o indennità di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea; In assenza di formale delibera dell'assemblea l'attività collegiale degli amministratori si intende svolta gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, cod. civ.;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- d) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, anche a mezzo fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun consigliere e sindaco effettivo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, con le medesime modalità di cui sopra, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed

effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;

g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;

h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 32

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ.

Art. 33

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**ART. 34**

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. Al di fuori di tali presupposti l'assemblea può nominare in via facoltativa il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato per morte, rinuncia o decadenza.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, cod.civ..

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 35

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare



l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

ART. 36

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 37

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,

all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Parma; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

Art. 38

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

Art. 39



In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine;

a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;

b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;

c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;

d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

e) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;

f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea a norma del precedente art. 27.

Art. 41

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell'art. 2514 cod. civ., nei precedenti art. 17, art. 22 e art. 39, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle

leggi speciali in materia di società cooperative.

F.to: Michela Bolondi..

F.to: Antonio Costantino.

F.to: Carlo Maria Canali.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C.M." or similar initials.

ALLEGATO	404	AL
N. ...	77215	DI REP
E AL N. ...	34187	DI RACC.

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul progetto di fusione
redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.**

di

CODEAL Società Cooperativa Sociale

Sede legale Parma (PR), Via Colorno n. 63

Codice Fiscale e Partita IVA 01193370077

Iscritta nel Registro delle Imprese di Parma al n. 1193370077

R.E.A. PR-263436

Iscritta all'Albo delle Società Coop a mut. prevalente di cui all'articolo 2512 cod.civ. al n.ro C104134 Cat.
Coop. Sociali

in

CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale

Sede legale Parma (PR) – Via Colorno n. 63

Codice Fiscale, Partita IVA 02719390342

Iscritta nel Registro delle Imprese di Parma al n. 02719390342

R.E.A. PR-261655

Iscritta all'Albo delle Società Coop a mut. prevalente di cui all'articolo 2512 cod.civ. al n.ro C100455 Cat.
Coop. Sociali



Premessa

I Consigli di Amministrazione di **CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale** (di seguito "**ZENIT SOCIALE**" o la "**Società Incorporante**") ed il Consiglio di Amministrazione di **CODEAL Società Cooperativa Sociale** (di seguito, "**CODEAL**" o la "**Società Incorporanda**") hanno predisposto il progetto di fusione (di seguito, il "**Progetto di Fusione**"), relativo alla Fusione per incorporazione di CODEAL in ZENIT SOCIALE (di seguito la "**Fusione**") ai sensi dell'art. 2501-ter e ss. C.C.

Il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter C.C. riepiloga tutti gli aspetti di detta operazione.

La presente relazione, redatta dagli Amministratori delle società partecipanti alla fusione a norma dell'articolo 2501-quinquies del codice civile ed, a sua volta approvata da ciascun Consiglio di Amministrazione, unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di:

- illustrare e giustificare, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di fusione in questione;
- dettagliare i criteri di determinazione del rapporto di cambio enunciato nel progetto di fusione.

Profilo giuridico dell'operazione

Sotto il profilo civilistico l'operazione avrà luogo in conformità agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile e secondo le modalità e condizioni previste nel progetto di fusione.

La situazione patrimoniale di riferimento, di cui all'art. 2501-quater del Codice Civile è rappresentata, per le Società Partecipanti alla Fusione, dai bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2021, approvati dalle Assemblee dei Soci nei termini di legge e di statuto.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo, tuttavia, come consentito dal terzo comma dello stesso articolo, le operazioni della Società Incorporanda saranno in ogni caso imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a norma dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 settembre 1986, n. 917, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà efficacia l'atto di fusione.

La società ZENIT SOCIALE ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma del Codice Civile, a decorrere dalla data di efficacia subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società CODEAL, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporanda, incrementando il capitale sociale ed il proprio patrimonio sociale a seguito dell'incorporazione intervenuta.

A partire dalla data di efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della Società Incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure o deleghe rilasciate in precedenza.

Per effetto della fusione ZENIT SOCIALE subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo di CODEAL ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Società Incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della Società Incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutte le obbligazioni e passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alle società incorporanda, nulla escluso ed eccezzuato.

Motivi della Fusione

Il progetto di unificazione nasce con l'obiettivo di favorire lo sviluppo territoriale e l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte delle due cooperative a vantaggio e beneficio delle imprese socie, attraverso l'integrazione e il rafforzamento delle proprie reti commerciali, la condivisione degli stakeholder e l'integrazione delle principali funzioni e, in particolare, attraverso la trasmissione delle competenze amministrative, manageriali e organizzative sviluppate dalle due cooperative in ragione delle esperienze maturate in diversi contesti di mercato e aree territoriali, così da favorire e supportare la crescita supportata da un maggiore e più significativa patrimonializzazione, in grado di fornire alle imprese socie un più adeguato supporto imprenditoriale in questo contesto storico caratterizzato da una continua evoluzione dei servizi e del welfare, interessato da profondi mutamenti di carattere socio-economico e, non di meno, interessato dagli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di rafforzamento e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante e condiviso con la governance della Società Incorporanda, con l'obiettivo di perseguire una razionalizzazione dei costi di struttura.

Alle predette finalità conseguenti all'operazione di fusione, si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica entità in luogo delle due attuali.

Il progetto, infine, si propone di rafforzare la competitività delle cooperative che parteciperanno alla fusione a vantaggio delle imprese socie mediante una razionalizzazione organizzativa con l'obiettivo di dare vita ad una cooperativa di dimensioni maggiori, più solida e patrimonializzata ed in grado di affrontare i futuri scenari, conseguendo economie di scala derivanti dalla gestione unificata delle attività.

L'operazione consentirà inoltre alla Società Incorporante di integrare i propri requisiti professionali con quelli della Società Incorporanda, estendendo i propri.

Al fine di permettere alla società CODEAL di essere rappresentata nel Consiglio di Amministrazione dell'incorporante, alla data di efficacia giuridica della fusione, il Consiglio di Amministrazione dell'incorporante verrà integrato, fino alla sua naturale scadenza, con numero 2 consiglieri indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporanda CODEAL.

Il rapporto di cambio

Le società partecipanti alla fusione sono società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, iscritte all'Albo Nazionale delle società cooperative a norma dell'articolo 2512 del c.c., sezione cooperative a mutualità prevalente, con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente.

Inoltre tutte le riserve di tutte le cooperative partecipanti all'operazione di fusione sono state costituite nel rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del D.LGS. C.P.S. n.1577/1947, nonché, in relazione agli anni successivi al 2003, nell'osservanza delle nuove previsioni dettate dall'articolo 2514 del C.C..



In considerazione di ciò il rapporto di cambio viene fissato dai rispettivi organi amministrativi "alla pari", senza riconoscimento di alcun conguaglio in denaro.

Il capitale sociale dell'incorporante ZENIT SOCIALE verrà aumentato di un importo pari alla somma del capitale sociale di CODEAL e a ciascun socio della Società Incorporanda verrà assegnata una quota di capitale sociale di ZENIT SOCIALE per un valore nominale corrispondente a quella della partecipazione sociale detenuta nell'incorporanda.

In ragione di precedente delibera di assemblea dei Soci di Zenit Sociale del 24 dicembre 2014 tutt'ora in vigore, il diritto di voto nella società ZENIT SOCIALE compete ai soci che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Siccome lo statuto di CODEAL attribuisce il diritto di voto ai soci che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale minimo di euro 3.000,00 (tremila/00), il Progetto di Fusione prevede che i soci di CODEAL che abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), si impegnino a sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale per euro 2.000,00 (duemila/00), corrispondente alla differenza tra il capitale minimo da sottoscrivere richiesto per assumere la qualifica di socio di ZENIT SOCIALE e quello previsto dall'attuale statuto dell'Incorporanda CODEAL.

Con riferimento ai criteri di determinazione del rapporto di cambio e alla necessità di segnalare nella presente relazione le eventuali difficoltà di valutazione riscontrate si precisa che, sulla base di quanto previsto dalla massima L.F. 2 del 2009 del Consiglio Notarile del Triveneto secondo la quale *"nel caso di fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte (a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione), non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c. In tal caso, infatti, il rapporto di cambio deve essere determinato alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta"*, ragione per cui, dal momento che il rapporto di cambio è stato fissato alla "pari", non si segnalano difficoltà particolari nella determinazione dello stesso.

Per le medesime ragioni, **non si è ritenuto necessario attribuire alcun incarico per la redazione della relazione degli esperti ex art.2501 sexies c.c..**

Parma, 30 giugno 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guido Coscia

